



La tua
Campania
cresce in
Europa



COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE EX-C5

LEGGE 328/00 – LEGGE REGIONALE N. 11/2007

UFFICIO DI PIANO

Tel.:0823/813540 – Fax: 0823/844908

e-mail: ambitoterritorialec5@gmail.com

Sito web: <http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it>



Allegato 1

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

per l'affidamento del servizio di Babysitting e Ludobus afferente al programma “Servizi per la prima infanzia” – POR FSE Campania 2007-2013, asse II, obiettivo specifico F), obiettivo operativo 2, intesa Stato-Regioni “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

CIG: 5406518FC7 – CUP: F91F13000020002.

CAPO I
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Articolo 1

Ente appaltante

Ambito Territoriale Ex-C5, Ente Capofila Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) – Via Albana – Ex Mulino Buffolano, CAP 81055 C.F. 94016110614 - Telefax 0823844908 – email: ambitoterritorialec5@gmail.com.

Sito istituzionale: <http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it> - Ufficio assegnatario del procedimento: Ufficio di Piano, Telefax 0823/844908 – 0823/813540.

Funzionario Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Pirro.

Le informazioni necessarie alla partecipazione alla gara possono essere acquisite presso l'ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Ex-C5, sito in via Albana, ex-Mulino Buffolano, 81055, Santa Maria Capua Vetere (CE).

Articolo 2

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto la realizzazione del servizio di babysitting e ludobus. Il primo intervento è rivolto ai bambini di età compresa fra i 0-36 mesi ed è rivolto alla famiglie residenti nei Comuni appartenenti all'ex Ambito Territoriale C5, al fine di consentire ai fruitori dello stesso di migliorare la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di cura dei genitori, di offrire ai bambini tempi di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità affettive e sociali, consentendo alle famiglie modalità di cura dei figli attraverso un affidamento a figure dotate di specifica competenza professionale, diverse da quelle parentali, sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative. L'intervento di babysitting, inoltre, consiste nella cura occasionale e non a tempo pieno dei propri figli da parte di una terza persona; esso deve trovare svolgimento presso l'abitazione della famiglia che richiede il servizio, ma può anche svolgersi presso la casa della babysitter.

Il servizio di Ludobus, invece, consiste in interventi itineranti nei Comuni appartenenti all'ex Ambito Territoriale C5, nell'ambito di un processo di riconquista degli spazi, vissuta come un'opportunità per permettere a tutti di vivere in maniera diversa il proprio spazio urbano, una straordinaria occasione di trasformare una piazza, un giardino, un cortile scolastico in un momento di gioco e di divertimento. Gli obiettivi dell'intervento sono far giocare i bambini, la promozione dei diritti dell'infanzia, l'accoglienza e la vicinanza con i genitori attraverso uno sportello d'ascolto. Le finalità educative dell'azione possono rinvenirsi nella capacità di relazionarsi ad un gruppo nuovo di bambini, la socializzazione, l'osservazione mirata da parte dell'operatore-educatore dei comportamenti, delle modalità relazionali di apprendimento e di confronto tra coloro che partecipano alle attività, dare la possibilità al bambino di esprimersi liberamente all'interno dello spazio di gioco pur dovendo rispettare le semplici regole di utilizzo dei materiali messi a disposizione, sostegno alla genitorialità attraverso uno spazio dedicato alla famiglia.

Articolo 3

Durata del servizio

Le attività in cui si articola il servizio potranno essere realizzate presumibilmente fino al 31 dicembre 2014, termine eventualmente prorogabile ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti a qualsivoglia procedura interna o esterna della stazione appaltante, non potranno – a nessun titolo – essere fatti valere dall'aggiudicatario. L'Amministrazione si riserva di autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 163/06.

Articolo 4

Importo dell'appalto

L'importo complessivo presunto del servizio è pari ad € 95.752,06 IVA inclusa.

Verranno retribuite o rimborsate alla ditta affidataria del servizio solo le prestazioni o le spese specificamente richieste ed effettivamente sostenute.

Qualora occorra un aumento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'oneri, l'impresa aggiudicataria è obbligata ad assoggettarvisi mediante atto di sottomissione, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, senza poter sollevare eccezione e/o pretendere indennità aggiuntive, sempre che le suddette variazioni siano contenute entro il limite di un quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da mutare la natura della prestazione compresa nell'appalto, ai sensi dell'art. 11 R.D. 18.11.23 n. 2440, dell'art. 120 del R.D. 23.05.24 n. 827. Variazioni di entità superiore al 20% potranno essere concordate tra le parti.

Articolo 5

Caratteristiche del servizio

Il servizio di Babysitting e Ludobus è ad ogni effetto da considerarsi un servizio di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato, senza una valida e documentata motivazione. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale del Servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Ambito Territoriale ex-C5 può, senza alcuna formalità, sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il servizio oggetto dell'affidamento è rivolto ai bambini di età compresa fra 0-36 mesi e si compone di due azioni: il servizio di Babysitting e quello di Ludobus. Il primo di essi potrà essere svolto sia presso il domicilio delle famiglie che nei locali dei nidi o di altri servizi educativi e ricreativi presenti sul territorio afferente l'ex Ambito Territoriale C5. La caratteristica principale del servizio deve essere quella della flessibilità oraria e giornaliera in modo da permettere alla famiglia che lavora di essere soddisfatta sempre anche a seguito di esigenze improvvise di accudimento dei figli. Il servizio di Ludobus, invece, consiste in interventi itineranti nei Comuni appartenenti all'ex Ambito Territoriale C5, nell'ambito di un processo di riconquista degli spazi, vissuta come un'opportunità per permettere a tutti di vivere in maniera diversa il proprio spazio urbano, una straordinaria occasione di trasformare una piazza, un

giardino, un cortile scolastico in un momento di gioco e di divertimento. Gli obiettivi dell'intervento sono far giocare i bambini, incentivare la promozione dei diritti dell'infanzia, favorire l'accoglienza e la vicinanza con i genitori attraverso uno sportello d'ascolto. Le finalità educative dell'azione possono rinvenirsi nella capacità del singolo minore che ne fruisce di relazionarsi ad un gruppo nuovo di bambini, favorire la socializzazione, l'osservazione mirata da parte dell'operatore-educatore dei comportamenti, delle modalità relazionali di apprendimento e di confronto tra coloro che partecipano alle attività, dare la possibilità al bambino di esprimersi liberamente all'interno dello spazio di gioco pur dovendo rispettare le semplici regole di utilizzo dei materiali messi a disposizione, sostegno alla genitorialità attraverso uno spazio dedicato alla famiglia.

Articolo 6

Modalità di organizzazione e gestione del servizio

Ente titolare del Servizio è l'Ambito **Territoriale** ex-C5 e, per esso, l'Ufficio di Piano, che ha provveduto:

- a pubblicizzare, mediante avviso pubblico per l'individuazione di soggetti da invitare alla procedura in oggetto, il servizio di Babysitting e Ludobus di cui al presente capitolato d'oneri;
- ad istituire apposita short-list, da cui attingere ai fini della selezione di personale idoneo all'espletamento del servizio indicato in oggetto.

All'Ambito ex-C5, e, per esso all'Ufficio di Piano, compete:

- a. il controllo tecnico ed amministrativo;
- b. il controllo qualitativo;
- c. l'attivazione di sistematici momenti di verifica e "riflessione" sulla gestione del servizio e sulle eventuali difficoltà incontrate.

L'Impresa aggiudicataria del Servizio deve svolgere i seguenti compiti:

- a. individuare un Responsabile tecnico/Coordinatore e referente del servizio nei confronti dell'Ufficio di Piano;
- b. farsi garante della realizzazione dell'intervento come da progetto (tempi, compiti stabiliti, sostituzioni personale e quant'altro);
- c. produrre documentazione tecnica sull'attività svolta (relazione mensile esplicativa delle attività realizzate con l'indicazione dei beneficiari delle prestazioni erogate e degli utenti ai quali è stata garantita l'attività di consulenza);
- d. rendicontare all'Ente, in modo distinto, le prestazioni eseguite e l'attività di consulenza, presentando regolare fattura riportante le ore complessive di servizio effettuate, gli interventi una tantum realizzati e ogni altro servizio prestato in favore dei beneficiari del servizio;

e. garantire almeno una sede organizzativa. Tale sede deve essere dotata di almeno una linea telefonica (anche mobile) e di fax ed essere regolarmente presieduta durante le ore di servizio dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

Articolo 7

Figure professionali richieste – Mansioni

L'aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare per l'espletamento delle attività e funzioni relative al presente affidamento, gli operatori individuati dall'Ufficio di Piano dell'Ambito ex-C5 tramite apposita short list istituita presso il proprio ufficio.

L'Ambito si riserva di richiedere la sostituzione del personale qualora lo stesso, per seri e comprovati motivi, non risulti idoneo all'espletamento del Servizio. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro sette giorni all'Ufficio di Piano dell'Ambito ex-C5. Il mancato invio dell'elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà, previa contestazione scritta, una penale da € 50,00 a € 250,00. Il soggetto affidatario dovrà garantire la sostituzione degli operatori in caso di assenza prolungata degli stessi. L'inosservanza dell'obbligo di sostituzione comporterà, previa contestazione scritta, una penale da € 50,00 a € 250,00.

L'affidatario deve, altresì, garantire, salvo cause di forza maggiore, la continuità delle stesse persone fisiche degli operatori per la durata del contratto al fine di garantire una continuità nel Servizio.

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Alcun rapporto di lavoro potrà – a nessun titolo – costituirsi tra quanti impegnati nell'attività oggetto del presente servizio e l'Ambito ex-C5.

Articolo 8

Coordinatore

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a nominare quale Coordinatore del Servizio, interlocutore unico con l'Ufficio di Piano e responsabile per ogni problema relativo al Servizio, la persona indicata in sede di presentazione dell'offerta.

Articolo 9

Personale

L'aggiudicataria è tenuta ad osservare il trattamento economico e normativo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e termini di legge e dei contratti nazionali di lavoro.

L'aggiudicataria dovrà trasmettere, nel caso in cui venga richiesto dall'Ufficio di Piano, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale, fermo restando la facoltà, per l'Ufficio stesso, di richiedere direttamente opportuni accertamenti in merito ai competenti uffici.

Qualora risulti che l'aggiudicataria non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi suddetti, il Comune capofila ha la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sulle fatture da liquidare pari al 20% del corrispettivo mensile, fino ad avvenuta regolarizzazione.

Resta inteso, in ogni modo, che l'Ufficio di Piano e tutti i Comuni dell'Ambito ex-C5, rimangono del tutto estranei ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'affidataria ed il personale dipendente.

Articolo 10

Comportamento e doveri degli operatori

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'aggiudicataria si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti gli utenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

I rapporti tra il personale ed i destinatari del Servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori impiegati nell'espletamento del Servizio non devono, inoltre, apportare modifiche all'orario di lavoro, al calendario assegnato e alle prestazioni stabilite.

E' fatto divieto assoluto al personale impiegato nell'erogazione del servizio di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

Il Referente dell'Ufficio di Piano ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio o trasgrediscano i suddetti doveri comportamentali.

Articolo 11

Trattamento dei lavoratori

L'affidataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, è obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e

per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati Contratti Collettivi fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicataria è tenuta, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Qualora l'affidataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questa Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del Servizio all'impresa/cooperativa che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa/cooperativa.

L'aggiudicataria è obbligata a garantire la gestione e l'organizzazione dei servizi, di cui al presente Capitolato, tramite operatori socio-assistenziali selezionati dalla short list istituita presso il competente Ufficio di Piano, di età maggiorenne, in possesso di adeguata preparazione e di idonei requisiti tecnici.

L'aggiudicataria solleva tutti i Comuni dell'Ambito ex-C5 in cui si svolgono i servizi da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con i predetti Comuni potrà mai essere configurato.

I Comuni sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

L'aggiudicataria risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ai Comuni in cui si svolge il servizio per fatti dell'affidatario medesimo e/o dei suoi dipendenti, e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione, sollevando pertanto i Comuni stessi da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.

Articolo 12

Aggiornamento

Tutti gli operatori utilizzati dall'aggiudicataria – nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti - dovranno frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte dell'Ufficio di Piano, corsi di formazione e/o aggiornamento, organizzati periodicamente dall'affidatario su temi inerenti le attività da svolgere nei confronti di soggetti assistiti, secondo le modalità indicate nel programma di formazione da presentare in sede di gara.

Articolo 13

Associazioni di promozione sociale ed Associazioni di Volontariato

L'impiego di operatori volontari da parte dell'affidataria viene riconosciuto e stimolato, ai sensi delle norme che disciplinano il settore *de quo*, come previsto dalla D.G.R.C. 1079/02, che recepisce il D.P.C.M. del 30/03/01, valorizzando l'apporto che detti soggetti sono in grado di fornire al sistema di interventi e servizi sociali su base territoriale. L'aggiudicataria dovrà comunicare in sede di gara all'Ufficio di Piano i protocolli di intesa eventualmente siglati con soggetti del terzo settore, siano essi associazioni di promozione sociale ex l. n. 383/00 che associazioni di volontariato ex L.R. n. 11/07 e Legge n. 266/91, con funzioni di supporto e complemento della propria attività istituzionale. L'utilizzo dei volontari, pertanto, deve essere considerato non sostitutivo ma integrativo dei parametri di impiego degli operatori e le loro prestazioni non potranno concorrere alla determinazione dei costi del servizio.

CAPO II

NORME PROCEDURALI ED AMMINISTRATIVE

Articolo 14

Ammissibilità alla selezione

Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti del Terzo Settore di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n. 11/07 con esclusione delle organizzazioni di volontariato ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della Legge Regionale n. 11/07 e della Legge 266/91, che abbiano ricevuto lettera di invito, ed abbiano presentato la propria offerta secondo le modalità stabilite dal relativo avviso pubblico, corredata dai documenti indicati nel presente capitolato.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 37, comma 7, D. Lgs. 163/06.

I consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e, solo per questi ultimi, sussiste il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.

Per essere ammessi a presentare offerta, gli enti interessati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

A) Requisiti generali.

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata imprese sia singole che temporaneamente raggruppate, ai sensi della normativa vigente, purché non si trovino in alcuna delle

situazioni che ne precludono la partecipazione ovvero nell'ipotesi di insussistenza di provvedimenti ostativi all'assunzione di pubblici contratti di cui alla declaratoria contenuta nell'art. 38, comma 1, autocertificando:

- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011. L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda anche il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) che nei suoi confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio delle propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;
- g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che, ai sensi del comma 1-ter, non risulta, nei propri confronti, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex legge n. 68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), oppure l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto *(segnare con una X il caso che interessa)*:
- ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
 - ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
 - altro (precisare).
- m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- m- bis) che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, oppure che è stato vittima ma ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale dichiarazione va resa anche dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- n) l'impegno, nell'esecuzione del servizio bandito, ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;
- p) l'inesistenza di sentenze penali di condanna, passate in giudicato, a carico del personale impiegato, e dei loro eventuali sostituti, per lo svolgimento dei servizi oggetto d'appalto, salvo quanto previsto dalla L. 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni per il re-inserimento dei soggetti svantaggiati.

B) Requisiti di capacità finanziaria ed economica:

Possono presentare la propria offerta imprese sia singole che temporaneamente raggruppate, ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di:

1. n. 2 referenze bancarie attestanti la capacità economica finanziaria sia del singolo partecipante, sia del capofila di RTI e/o ATS costituiti o da costituire in qualità di mandatarî;
2. n.1 referenza bancaria per tutti i mandanti delle eventuali RTI e/o ATS costituiti o da costituire, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93, attestanti la solidità economica e finanziaria dell'impresa;

C) Requisiti di capacità tecnica:

Possono presentare domanda di partecipazione imprese sia singole che temporaneamente raggruppate, ai sensi della normativa vigente, purché dimostrino di:

1. aver realizzato esperienze nello svolgimento di servizi simili (babysitting e ludobus) a quello bandito, pubblici e privati, presentando l'elenco degli stessi, il loro oggetto, il Soggetto appaltante, le date di inizio e fine e la durata, pena la non valutazione/ammissione. Ai fini del computo, saranno considerate utili le attività svolte nello stesso periodo su Comuni diversi, sommandone le relative durate. Ai fini dell'ammissione alla gara si richiede un'esperienza, di almeno un anno, che non sarà considerata ai fini dell'attribuzione del punteggio;
2. la descrizione di fini statuari e mission congruenti con le attività previste dalla Legge n. 328/2000 ed in particolare con il servizio oggetto dell'appalto.
3. essere in possesso di attrezzature tecniche e mezzi necessari all'espletamento del servizio, tali da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti;
4. aver siglato protocolli di intesa con soggetti del terzo settore impegnati in attività analoghe a quella oggetto della presente procedura (sia associazioni di promozione sociale di cui alla l. n. 383/00 che associazioni di volontariato ex l. n. 266/91).

Articolo 15

Divieto di subaffidamento

E' vietata qualunque cessione o subaffidamento in tutto o in parte del contratto. L'aggiudicataria è responsabile di ogni conseguente danno sotto la pena di immediata rescissione del contratto oltre che perdita della cauzione.

Articolo 16

Cauzione

I concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione dalla gara, una cauzione provvisoria per un importo pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo massimo del servizio indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, da prestare ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58 del 24.02.1998.

L'aggiudicataria dovrà presentare garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06.

Articolo 17

Modalità di partecipazione alla gara

I soggetti invitati a partecipare alla gara dovranno far pervenire l'offerta e la documentazione richiesta all'ufficio protocollo del Comune di Santa Maria Capua Vetere, sito in via Albana, Palazzo Lucarelli, 81055, all'interno di un plico sigillato con ceralacca o altro mezzo idoneo a garantirne l'integrità e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore **13:00 del giorno 22 settembre 2014**.

Farà fede il timbro della data ed ora apposti all'atto del ricevimento dal competente ufficio protocollo del Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), Ente Capofila dell'Ambito Territoriale ex-C5.

La documentazione dovrà essere suddivisa in tre plichi sigillati, a loro volta inseriti in un ulteriore plico sigillato, come segue:

In particolare, i soggetti invitati alla selezione devono presentare una busta, sigillata con ceralacca e firmata su tutti i lembi di chiusura dal Rappresentante legale (N.B. in caso di ATI o di Raggruppamento o di Consorzi semplici dal Rappresentante Legale di ciascuna impresa) pena l'esclusione dalla gara. Sulla busta deve essere riportata, a pena di esclusione dalla procedura, la seguente dicitura: *"Gara per l'affidamento del servizio di babysitting e ludobus, afferente al programma "Servizi per la prima infanzia" – POR FSE Campania 2007-2013"*, nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla gara.

I soggetti devono inserire nella busta unica, n. 3 buste interne, sigillate con ceralacca e firmate su tutti i lembi di chiusura dal Rappresentante Legale (N.B. in caso di ATI o di Raggruppamento o di Consorzi semplici dal Rappresentante Legale di ciascuna Impresa), numerate come segue e contenenti:

a) BUSTA N. 1 (da aprire in fase pubblica di ammissione), riportante la seguente dicitura: *"Documentazione Amministrativa"*, nonché la denominazione del soggetto partecipante alla gara e contenente:

- la domanda, sottoscritta secondo il modello allegato, con documentazione allegata;
- idonee dichiarazioni bancarie o assicurative per la cauzione provvisoria (2%), nelle forme precedentemente indicate, a pena di esclusione dalla gara;
- originale o copia conforme della ricevuta o attestazione di versamento, ovvero copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione, per il versamenti on line, della somma di euro 20,00 (venti/00) all'AVCP;

b) BUSTA N. 2 (da aprire anch'essa in fase pubblica di ammissione), riportante la seguente dicitura: *"Offerta Tecnica"*, nonché la denominazione del soggetto partecipante alla gara e contenente i documenti richiesti per la valutazione della propria offerta tecnica;

c) BUSTA N. 3 (da aprire in fase pubblica di valutazione), riportante la seguente dicitura: *"Offerta economica"*, nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla gara e contenente, a pena di esclusione, l'offerta economica per il Servizio per il quale si concorre, redatta secondo l'Allegato 3,

intestata, datata, timbrata e, a pena di esclusione, sottoscritta dal Legale Rappresentante (N.B. in caso di ATI o di raggruppamento o di Consorzi semplici dal rappresentante legale di ciascuna impresa).

Il plico (busta grande), così composto, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune capofila di Santa Maria Capua Vetere, sito in Via Albana – Palazzo Lucarelli CAP 81055, tassativamente, pena l'esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore **13:00 del giorno 22 settembre 2014**. A pena di esclusione dalla gara, farà fede solo la data del timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Il mancato recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche non imputabile a fatto del mittente stesso ovvero dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, non giunga a destinazione in tempo utile.

Si precisa che non è consentito ad uno stesso Soggetto di presentare contemporaneamente domande e offerte in diversi consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto. Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di Soggetti aventi gli stessi rappresentanti legali e che concorrono in diversi Consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto.

Articolo 18

Esame delle offerte ed aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato con la procedura negoziata del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, commi 11, D. Lgs. 163/06 e secondo le modalità **previste** dagli articoli 70 e 83 del medesimo decreto, in presenza di almeno un'offerta valida.

La Commissione applicherà il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del Codice in materia di appalti.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa **verrà** effettuato applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al singolo requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum = sommatoria punteggi.

I coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente ai sottocriteri dai singoli commissari secondo i criteri di seguito indicati:

Valutazione discrezionale	Coefficiente
Assente, non rispondente o non valutabile	0
Insufficiente o inadeguata	0,1
Mediocre	0,2
Appena accettabile	0,3
Accettabile	0,4
Molto accettabile	0,5
Discreta	0,6
Buona	0,7
Molto buona	0,8
Eccellente	0,9
Perfetta	1

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sottocriterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Qualora dovesse pervenire una sola offerta, non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

Successivamente, per determinare il punteggio attribuito a ciascun criterio si procederà alla riparametrazione della somma dei punteggi ottenuti per i singoli sottocriteri, riportando ad uno il valore più alto e moltiplicando tale coefficiente al valore massimo attribuibile al criterio così come previsto all'allegato P del "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà alla riparametrazione.

b) per quanto riguarda il prezzo, il punteggio sarà calcolato attraverso la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *iesimo*

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *iesimo*

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi) dei concorrenti

X = 0,90

Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi: qualità del servizio e qualità economica.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, comma 1, lettera m quater) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte risultano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ove la selezione dovesse andare deserta al primo esperimento, essa verrà nuovamente esperita, senza l'adozione di ulteriore atto, prevedendo l'aggiudicazione, sulla base delle stesse modalità.

Il verbale di affidamento non terrà luogo di contratto ai sensi del decreto legislativo 163/06, restando l'affidataria subordinata alla favorevole acquisizione delle informazioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. 490/94.

Le istanze presentate nel termine utile dagli enti concorrenti saranno sottoposte all'esame di un'apposita Commissione.

A seguito del giudizio di questa, l'Amministrazione provvederà al relativo affidamento.

Il giudizio della Commissione sarà emesso previa valutazione tecnica delle offerte, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei connessi parametri riportati nel successivo articolo.

In caso di parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione a favore dell'ente che avrà riportato il punteggio più alto nel primo elemento (qualità del servizio). Se nonostante tutto dovesse perdurare la parità assoluta, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/24.

La Commissione non procederà all'aggiudicazione provvisoria in presenza di un punteggio, attribuito all'elemento "Qualità del servizio" inferiore a 50.

Il soggetto affidatario resta vincolato fin dal momento dell'aggiudicazione definitiva all'osservanza dell'avviso, impegnandosi a stipulare il contratto definitivo alla data che gli sarà comunicata. In ragione della predetta stipula, il vincolo contrattuale tra le parti si intenderà perfezionato ad ogni effetto di legge, mentre il soggetto appaltante non sarà vincolato se non dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti come per legge.

Articolo 19

Criteri di valutazione e relativi parametri

Per ogni offerta presentata la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti e valuterà le offerte pervenute secondo i seguenti elementi:

Qualità del servizio	fino a 90 punti
-----------------------------	------------------------

Qualità economica**fino a 10 punti**

In particolare il calcolo del punteggio da attribuire verrà definito in base ai seguenti elementi:

QUALITÀ DEL SERVIZIO		FINO A 90 PUNTI
A	Conoscenza della Problematica su cui si intende intervenire	Fino a 24
	<i>La problematica sarà effettuata sulla base dei seguenti subcriteri</i>	
a1	Descrizione dettagliata dei problemi (con riferimento a modelli teorico-interpretativi) rispetto all'area dell'emergenza sociale	8
a2	Descrizione dei problemi (con riferimento a modelli teorico-interpretativi) rispetto all'area del supporto e sostegno ai bambini di età 0-36 mesi.	8
a3	Descrizione dei problemi (con riferimento a modelli teorico-interpretativi) rispetto all'area dell'informazione sull'educazione dei bambini e sulle competenze genitoriali.	8
B	OBIETTIVI DEL PROGETTO	Fino a 6
	<i>Gli obiettivi del progetto saranno valutati sulla base dei seguenti subcriteri</i>	
b1	Chiarezza, concretezza, misurabilità	3
b2	Coerenza rispetto ai problemi individuati ed articolazione in base ai tempi di sviluppo del progetto	3
C	ATTIVITA' DA REALIZZARE	Fino a 24
	<i>Il Concorrente dovrà descrivere le attività che intende realizzare, specificando per ciascuna di esse le fasi, gli strumenti, l'organizzazione delle risorse umane e la metodologia adottata. Ciascun elemento, con riferimento alla coerenza e alla validità rispetto all'impianto progettuale complessivo e alla specifica fase peserà come di seguito indicato:</i>	
c1	Descrizione delle attività con articolazione in tempi e fasi	6
c2	Strumenti di lavoro	6
c3	Organizzazione risorse umane	5
c4	Metodologie adottate	7
D	MONITORAGGIO	Fino a 4
	Monitoraggio - Strumenti di Monitoraggio che si intende adottare (ulteriori rispetto a quelli descritti all'interno del capitolato)	4
E	PROGETTO VALUTATIVO DELLE ATTIVITA'	Fino a 12
	<i>I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti elementi:</i>	

e1	Obiettivi conoscitivi	6
e2	Metodologia e strumenti di lavoro	6
F	PROPOSTA MIGLIORATIVA	Fino a 12
	<i>Il Concorrente dovrà descrivere le attività che intende realizzare con riferimento all'articolo 5 del presente Capitolato, specificando gli strumenti di cui si intende dotare, finalizzati alla miglior gestione del servizio di Babysitting e Ludobus</i>	
f1	Coerenza	4
f2	Efficacia	4
f3	Fattibilità	4
G	PARTNERSHIP (ESTERNA ALL'EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO)	Fino a 8
	<i>La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti subcriteri</i>	
g1	Protocolli di intesa stipulati con soggetti del terzo settore (associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 e/o associazioni di promozione sociale ex l. 383/00), attraverso l'indicazione delle attività espletate con essi e delle spese sostenute	3
g2	Descrizione analitica e validità dell'apporto di ciascun partner	5

	QUALITA' ECONOMICA	FINO A 10 PUNTI
Per ciascun lotto l'offerta dovrà essere onnicomprensiva. Il Punteggio sarà calcolato con la formula di cui all'articolo che precede.		

Articolo 20

Obblighi dell'aggiudicatario

L'ente che risulterà affidatario del servizio sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione appaltante le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

- eventuale ispezione in corso, sia ordinaria che straordinaria, da parte degli Enti all'uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Servizio Programmazione socio-assistenziale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
- modifica della ragione sociale del soggetto;
- cessione dello stesso;
- cessazione dell'attività;

- concordato preventivo, fallimento;
- stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento;

L'ente affidatario dovrà provvedere successivamente all'affidamento:

- a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico;
- a depositare cauzione definitiva.

L'ente affidatario si impegna a:

- erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto;
- conformarsi interamente a quanto riportato nel presente capitolato d'appalto;
- svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale ex-C5;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- garantire l'adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell'attività;
- relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;
- relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
- garantire che gli operatori impiegati siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato;
- garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato;
- garantire l'immediata sostituzione dell'operatore assente per qualsiasi motivo;
- farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant'altro necessario all'impiego dell'operatore nelle attività di specie senza che possa null'altro opporsi all'Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto;
- farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro).

Per l'espletamento del presente appalto non sussistono rischi da interferenza di cui all'art. 7, comma 3 del D. Lgs. 626/94, così come modificato dalla legge 123/2007.

L'ente affidatario dovrà stipulare un'apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell'espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Articolo 21

Penalità

In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi di cui al presente Capitolato ed inosservanza delle disposizioni in esso previste, l'Ufficio di Piano applicherà, di volta in volta ed a suo insindacabile giudizio, penali variabili tra € 150,00 (Centocinquanta/00) e € 3.000,00 (Tremila/00), a seconda della gravità od a seguito di ripetute contestazioni.

L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, all'affidatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto, l'Ente appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

L'Ufficio di Piano si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto dei Comuni interessati al risarcimento dei danni agli stessi cagionati.

Articolo 22

Pagamenti

L'aggiudicataria dovrà far compilare e sottoscrivere a ciascun operatore la scheda di servizio, con l'indicazione delle prestazioni effettivamente rese in orario di servizio (cognome e nome dell'utente, durata e natura delle prestazioni rese, eventuali rilievi e annotazioni). Le schede individuali, debitamente compilate, dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della Ditta affidataria, che in tal modo attesta l'avvenuta regolare esecuzione del servizio, ed inviate al Coordinatore dell'Ufficio di Piano in allegato alla presentazione della fattura mensile.

La liquidazione avverrà con Determinazione del Comune Capofila, previo provvedimento del Coordinatore dell'Ufficio di Piano, e previa istruttoria ed attestazione di avvenuta regolare esecuzione del servizio per tutte le prestazioni effettuate nel mese considerato da parte del Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Sulle fatture dovrà essere chiaramente indicato il CIG e il servizio a cui si riferiscono, con la dicitura "Servizio di Babysitting e Ludobus".

La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno in sede di affidamento, con detrazione dell'importo delle eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorso, applicati alle ore nette di presenza del personale dell'affidatario presso l'utente, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie quali: tempi di percorrenza, organizzazione e coordinamento del servizio, aggiornamento del personale, ecc.

Articolo 23

Vigilanza e controlli

Il Coordinatore del Progetto in seno all'Ufficio di Piano vigilerà sull'andamento dell'attività oggetto dell'affidamento, controllerà i risultati e verificherà il rispetto delle norme del presente Capitolato.

Articolo 24

Responsabilità dell'aggiudicataria

L'aggiudicataria deve effettuare il Servizio a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente atto. E' inoltre responsabile del buon andamento del Servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico all'affidatario o a personale da esso dipendente.

Articolo 25

Contratto

Il contratto verrà stipulato in forma pubblico - amministrativa. Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell'impresa aggiudicataria. L'aggiudicatario, se richiesto, potrà avviare comunque il servizio, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto.

L'Aggiudicatario è tenuto, altresì, a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e modalità previste dall'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. In caso di inadempimento, sarà considerato decaduto, fatto salvo eventuali azioni di risarcimento danni nei confronti dell'inadempiente.

L'Aggiudicatario dovrà firmare il contratto nella data che verrà indicata con comunicazione scritta, con l'avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione definitiva. L'offerta di aggiudicazione è vincolante, fissa ed invariabile per la durata dell'appalto.

Articolo 26

Controversie e risoluzione del contratto

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui all'art. 15, il Comune capofila si riserva la facoltà di chiedere, con semplice atto amministrativo, la risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi:

- mancata assunzione del Servizio alla data stabilita;
- sospensione, anche parziale, del Servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
- ripetute inosservanze delle norme di cui al presente Capitolato nell'espletamento del Servizio;
- abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del Servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- subappalto senza esplicita autorizzazione;
- perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ufficio di Piano/Comune capofila e l'aggiudicataria relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, verranno deferite al giudizio di tre arbitri scelti di comune accordo fra le parti, i quali decideranno senza formalità di giudizio. Per l'arbitrato valgono le regole del Codice di Procedura Civile. Le eventuali spese del giudizio arbitrale, anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda di arbitrato, saranno poi a carico della parte soccombente.

Articolo 27

Domicilio dell'aggiudicataria

All'atto della stipula del contratto di aggiudicazione e per ogni effetto, l'affidataria dovrà comunicare il proprio domicilio legale.

Articolo 28

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. del 30/06/2003, n° 196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali", in ordine al presente procedimento di gara si informa che:

- a. Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;
- b. Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- c. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione;

d. I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90;

e. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. del 30/06/2003, n° 196, soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 29

Norme conclusive e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili.

Santa Maria Capua Vetere, li 09/09/2016

**IL DIRIGENTE
SETTORE POLITICHE SOCIALI
COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**
Dott. Giovanni Laurenza

